




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA-Servizio Entrate, Suap, Commercio



ORDINANZA N. 19

DEL 27 GIU. 2022

Prot. N° 6123

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto legge, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", pubblicata sulla G.U. N° 164 del 16 luglio 2011, la quale introduce una ulteriore disposizione(art. 35 comma 6) all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello di mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 -Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari, nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni e città d'arte di tale disciplina;

VISTI i diritti del consumatore, in attuazione del D.Lgs N° 114/98, secondo cui gli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre gli orari di apertura al pubblico, mentre per gli esercizi pubblici permane l'obbligo di esporre e di comunicazione allo Sportello Unico Attività produttive(SUAP) gli orari di apertura al pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno, attraverso la presente ordinanza, formulare indicazioni agli operatori economici interessati relativamente alla certezza della norma di settore sopra riportata;

Via Roma n.1 cap. 04021 CASTELFORTE (Latina)

Prefisso 0771 telefono centralino 60791 fax 609639 Cod. Fisc. 81003810595

AREA ECONOMICO FINANZIARIA -Servizio Commercio Prefisso 0771 Telefono 607934-36 e-mail commercio@comune.castelforte.lt.it

VISTI:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Vista la Legge n. 287 del 25/08/1991;
- Visto l'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998(orari di vendita degli esercizi al dettaglio);
- Vista la Legge Regionale n. 22 del 06/11/2019 (Testo Unico Del Commercio);
- l'art. 31 della Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia);

O R D I N A

Per le motivazioni riportate in premessa, che la disciplina degli orari inerenti le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o produttive nel territorio comunale è la seguente:

- Gli Esercizi commerciali di vendita al dettaglio, le pescherie, i laboratori artigianali che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti ed i Pubblici Esercizi possono scegliere liberamente l'orario di apertura tra le ore 05,00 e le ore 01,00 in tutte le giornate dell'anno, comprese le giornate festive e domenicali e possono scegliere liberamente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale.
 - Nei mesi di luglio/agosto, limitatamente alle giornate di Venerdì e Sabato, nonché nelle altre giornate in cui si effettuano manifestazioni pubbliche autorizzate dal Comune, è data facoltà di prorarre la chiusura alle ore 02,00.
 - Per coloro che usufruiscono di audizioni musicali all'aperto è consentito lo svolgimento, nel rispetto della vigente normativa in acustica, nelle fasce orarie 10,00/13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00.
 - Le sale Giochi osserveranno il seguente orario di apertura dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
 - Nei Pubblici Esercizi non è consentito usare i giochi leciti dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 24,00 all'orario di chiusura, ad eccezione dei giochi di carta, dama e altri giochi da tavolo che non prevedano l'uso di apparecchi meccanici o elettromeccanici.
 - E' Fatto divieto di installare sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio e comunque fuori dai locali di esercizio, apparecchi con la unica esclusione dei dondolanti.
 - Nel seguente periodo: limitatamente alle giornate 24-25-26-31 dicembre; 01-05 gennaio; Vigilia della Santa Pasqua è data facoltà di prorarre la chiusura alle ore 02,00.
 - Per il Mercato Settimanale dovrà essere osservato il seguente orario: - dalle ore 06,30 alle ore 13,30-
- Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

L'orario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è il seguente:

a) antimeridiano: dalle ore 08,30 alle ore 13,00;

b) pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,30.

-L'esercente degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, le pescherie, gli artigiani e dei pubblici esercizi è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

-L'esercente di Pubblico Esercizio è altresì tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto.

DI DARE ATTO

-Che l'inosservanza avverso eventuali provvedimenti, derogatori alla regolazione oraria vigente, incidenti su singoli pubblici esercizi, esercizi commerciali e/o artigianali alimentari o misti o su interi comparti, rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;

-L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 Codice Penale).

-Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge n. 689/1991.

-che gli esercenti nell'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, pubblica incolumità, igiene e sanità, inquinamento acustico, nonché la disciplina regionale non immediatamente decaduta per effetto della Legge 214/2011 ;

.che l'Amministrazione Comunale ricorrendone i presupposti, eserciterà le proprie prerogative ed assumerà atti al fine di garantire l'osservanza delle leggi, segnatamente in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela della quiete e difesa dell'inquinamento acustico.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio-on line, comunicata alle Forze dell'Ordine, al Comando Polizia Locale e alle Associazioni Sindacali di categoria interessate e ai relativi operatori commerciali ed inserita sul sito internet di questo Comune.

Alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, nonché a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma di regolamento comunale in contrasto con la presente disciplina.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al T.A.R. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).-

IL SINDACO
(Angelo Felice POMPEO)

